Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Mercoledì, 16 marzo 1932 - Anno X** — **Numero 63**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE *e presso le seguenti* LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav Giuseppe.
Genova: Soc. An Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ Bruni Marelli.
Perugia: N Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti
Pola: Smareglia, piazza Foro n 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A Tomassetti.
Roma: Soc An Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 gennaio 1932, n. 153.
Ordinamento dei servizi del Registro italiano navale ed aeronautico in Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, che riordina il Registro italiano per la classificazione delle navi;

Visti i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 2163, e 29 dicembre 1927, n. 2698, riguardanti l'attribuzione al Registro italiano della sorveglianza e visita degli aeromobili per trasporto di passeggeri, posta, merci e simili;

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 929, circa le disposizioni relative alle operazioni ed alle tariffe di stazzatura delle navi e dei galleggianti;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1929, n. 2018, che estende alla Tripolitania, Cirenaica ed Eritrea le norme legislative predette;

Visto l'art. 4, lett. *a*), della legge 5 aprile 1908, n. 161, portante l'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo della Somalia Italiana;

Visto il decreto governatoriale 14 gennaio 1930, n. 7932, col quale il Governo della Somalia Italiana istituisce la Capitaneria di porto di Mogadiscio ed estende alla Colonia predetta le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno e relativo regolamento;

Visto il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica ed il relativo regolamento;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 17 ottobre 1929, numero 2018, sono estese alla Somalia Italiana, con le varianti in appresso indicate.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, gli articoli del Codice e del regolamento per la marina mercantile del Regno, citati nel R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, e nei Regi decreti 9 giugno 1927, n. 2163, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2698, e 5 aprile 1928, n. 929, s'intendono sostituiti dagli articoli corrispondenti del Codice e del regolamento per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

La disposizione di cui alla lettera *c*) dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, per le navi della Somalia Italiana, resta modificata come appresso:

« *c*) ..... siano adibite a viaggi oltre Suez, oppure oltre il canale di Mogadiscio lungo la costa africana, od oltre Mokalla lungo la costa arabica ».

Art. 4.

Sono estese al Governatore della Somalia Italiana le facoltà conferite dall'art. 7 del R. decreto 17 ottobre 1929, n. 2018, al Governatore della Colonia Eritrea.

Art. 5.

Nei porti delle Colonie ove non esistono uffici od agenzie del Registro italiano navale ed aeronautico, le funzioni di questi, in quanto riguarda le navi ed i galleggianti, sono affidate all'autorità marittima secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 6.

Le Capitanerie di porto di Bengasi, Massaua e Mogadiscio, per tutti i porti compresi nelle rispettive circoscrizioni, provvederanno:

a) alle visite inerenti al rilascio od alla convalida dei certificati di classe alle navi ed ai galleggianti iscritti nelle rispettive matricole oppure destinati a servizi locali della Colonia, classificati o da classificare presso il Registro italiano;

b) alle visite inerenti al rilascio od alla convalida dei certificati di navigabilità o di quelli d'idoneità per le navi e per i galleggianti inscritti nelle rispettive matricole oppure destinati a servizi locali della Colonia, che non abbiano obbligo di classificazione presso il Registro italiano navale ed aeronautico;

c) a tutte le visite ed a tutti gli accertamenti occasionali, come per constatare l'efficienza e la buona conservazione delle dotazioni fisse e mobili, secondo le prescrizioni di legge, sia per le navi coloniali quanto per quelle inscritte nelle matricole del Regno e dei Possedimenti e per le navi straniere aventi l'obbligo di sottostare alla legislazione nazionale.

Art. 7.

La Capitaneria di porto di Tripoli, per tutti i porti della sua circoscrizione, provvederà pure alle visite di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 6.

Provvederà altresì agli accertamenti previsti dalla lettera *c*) dello stesso articolo 6: quando, però, si tratti di avarie di particolare gravità ed interessanti navi o galleggianti di rilevante importanza, inscritti nelle matricole del Regno o delle Colonie o dei Possedimenti o anche di bandiera estera, l'esecuzione dei necessari accertamenti sarà dalla predetta Capitaneria, secondo il suo prudente criterio, riservata al Registro italiano (ufficio di zona di Palermo) il quale provvederà ad inviare sul posto suoi periti.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle visite e degli accertamenti di cui agli articoli che precedono, l'autorità marittima si varrà, d'intesa col competente Comando navale, di ufficiali di vascello, del genio navale o macchinisti della Regia marina, residenti nel luogo, oppure imbarcati su navi presenti in porto.

In mancanza di ufficiali del genio navale, potrà essere affidato ad ufficiali macchinisti il lavoro corrente degli scafi.

Nel caso, poi, non fosse possibile disporre di ufficiali della Regia marina, l'autorità marittima potrà ricorrere ad ufficiali della marina mercantile.

Art. 9.

Nel rilascio e nella convalida dei documenti attestanti la idoneità della nave e del galleggiante alla navigazione, sarà osservata la seguente procedura:

a) l'autorità marittima di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è autorizzata a rilasciare, sulla base del risultato delle visite e degli accertamenti disposti, i certificati di navigabilità e quelli di idoneità per le navi e per i galleggianti non classificati presso il Registro italiano, inscritti nelle rispettive matricole o destinati a servizi locali della Colonia. La stessa autorità è conseguentemente autorizzata, salvo quanto è detto alle successive lettere *d*) ed *e*) del presente articolo, alla convalida dei documenti stessi, tenendo presente che, ove si tratti di navi o di galleggianti non inscritti nel compartimento su cui ha giurisdizione, dovrà dare notizia della accordata o della rifiutata convalida all'autorità marittima o all'ufficio del Registro italiano da cui fu rilasciato il certificato di navigabilità o d'idoneità;

b) per le navi e per i galleggianti inscritti nelle rispettive matricole o destinati a servizi locali della Colonia, da classificarsi presso il Registro italiano, l'autorità marittima invierà copia dei rapporti dei periti all'ufficio tecnico dell'Istituto sedente in Genova, che provvederà per le ulteriori pratiche di sua competenza, trasmettendo poi alla Capitaneria il certificato di classe per la consegna alla nave. In attesa dei provvedimenti del detto ufficio tecnico, ove la nave

od il galleggiante dovesse partire, avranno validità i verbali dei periti;

c) per le navi e per i galleggianti di cui sopra, già classificati presso il Registro italiano, l'autorità marittima invierà copia dei verbali dei periti a quello degli uffici tecnici dell'Istituto che ha rilasciato il certificato di classe e, in base alle comunicazioni che le saranno fatte dall'ufficio stesso, provvederà alla convalida, o meno, del certificato medesimo.

In attesa di tali comunicazioni avranno validità i verbali dei periti;

d) in caso di visite ed accertamenti per avarie o per le altre cause previste dall'art. 6, lettera c), le autorità marittime della Cirenaica, della Eritrea e della Somalia si atterranno alle istruzioni di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, quando si tratti di navi o galleggianti delle Colonie (anche se non iscritti nel compartimento di giurisdizione dell'autorità marittima che ha disposto la visita), oppure di navi o di galleggianti destinati ai servizi locali della Colonia. Ove non ricorrano, invece, tali condizioni, le dette autorità marittime trasmetteranno copia dei verbali di visita all'ufficio tecnico del Registro italiano che ha rilasciato alla nave od al galleggiante il documento di navigabilità.

In quest'ultimo caso il verbale di visita dei periti sarà valido, agli effetti del riconoscimento della navigabilità, negli stessi termini previsti dall'art. 3 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, per le visite effettuate in porti esteri dove non esistano uffici od agenzie del Registro italiano;

e) l'autorità marittima della Tripolitania si atterrà pure alle istruzioni di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo, allorchè si tratti di navi o di galleggianti per i quali sia intervenuta direttamente, valendosi di periti del posto.

Ove ricorra, invece, il caso di gravi avarie per le quali sia stata richiesta la presenza di periti dell'ufficio zona di Palermo, come è previsto dall'art. 7, le conseguenti annotazioni sui documenti di navigabilità della nave o del galleggiante saranno fatte ugualmente dalla autorità marittima, sulla scorta dei rapporti dei periti stessi, se si tratti di navi o di galleggianti inscritti nelle matricole delle Colonie o dei Possedimenti, o destinati a servizi locali della Tripolitania; in caso contrario provvederanno alle annotazioni i periti anzidetti, che riferiranno poi al loro ufficio zona, a cura del quale saranno svolte le eventuali ulteriori pratiche previste dai regolamenti interni del Registro italiano.

Art. 10.

Le autorità marittime di cui agli articoli 6 e 7, per le operazioni da esse disposte in base alle presenti norme, provvederanno direttamente alla liquidazione, a carico della nave o del galleggiante, dei diritti spettanti ai periti, applicando le tariffe o le prescrizioni vigenti presso il Registro italiano.

Nei riguardi della Tripolitania, però, quando intervenga, con i suoi periti, l'ufficio zona di Palermo, ogni diritto sarà liquidato a cura dell'ufficio stesso, tenendo presente che le spese di viaggio o di residenza fuori sede dei suoi funzionari, per l'intervento di cui sopra, andranno a carico dell'armatore interessato.

Art. 11.

Anche i periti estranei al Registro italiano navale ed aeronautico, nel procedere alle visite ed agli accertamenti di cui al presente decreto, si atterranno ai regolamenti tecnici del Registro stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1932, n. 154.

Disposizioni circa la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, che istituisce il Commissariato per il turismo e il decreto del Capo del Governo 20 aprile 1931, contenente le relative norme di attuazione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 613;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la pubblicità dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare al Prefetto della provincia e al Commissario per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno o con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno o con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona, con la stanza senza bagno o con la stanza con bagno privato;

d) i prezzi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo);

e) i dati esatti sulla attrezzatura dell'esercizio relativi ai suoi principali servizi.

Art. 2.

I conduttori dei predetti esercizi possono denunciare due serie di prezzi da applicarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. Essi non potranno esigere per la durata dell'anno prezzi superiori a quelli denunciati, salvo nuova denuncia da farsi entro il 30 marzo con effetto dal 1° giugno successivo.

Tra i prezzi minimo e massimo indicati alle lettere a) e b) e denunciati per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100 %.

Tra i prezzi, minimo e massimo, di cui alla lettera c) non potrà esservi uno scarto superiore al 70 % sempre per uno stesso periodo.

Art. 3.

È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone coll'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo, che dovrà essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

Nel caso che il conduttore avesse denunciate due serie di prezzi, dovrà esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

Art. 4.

È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

a) il nome dell'albergo;

b) il numero della camera assegnata;

c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;

d) l'indicazione che il viaggiatore sarà tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel Comune, l'imposta di cura o di soggiorno;

e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce, in ogni caso, la mancia.

Art. 5.

Il Commissariato per il turismo provvederà, a mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un annuario ufficiale degli alberghi, nel quale saranno pubblicati i prezzi denunciati a norma del presente decreto per gli esercizi ritenuti di interesse turistico.

È fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'annuario di tenere esposta, in modo che possa essere facilmente consultata dai viaggiatori, una copia della più recente edizione dell'annuario predetto.

Gli enti, gli albergatori o i privati che intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi di essi, dovranno uniformarsi ai prezzi denunciati a sensi del presente decreto con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono.

Art. 6.

I contravventori agli obblighi stabiliti agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto può disporre contro i contravventori alle norme dell'art. 5 il sequestro delle pubblicazioni.

I contravventori all'obbligo di cui all'art. 2, di non esigere prezzi superiori a quelli denunciati, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000, oltre il rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori.

In caso di recidiva potrà inoltre essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio da 15 a 90 giorni.

Per le contravvenzioni prevedute da questo articolo è ammessa la oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal Prefetto con suo decreto, entro i limiti minimi e massimi dell'ammenda stabiliti dalla legge.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione nel termine all'uopo fissato nel decreto del Prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 7.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dal Commissariato per il turismo a mezzo di funzionari a ciò espressamente delegati.

I predetti funzionari nell'esercizio delle loro funzioni possono procedere all'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 6.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto sono considerati alberghi e pensioni quegli esercizi che dispongono di un numero di camere per alloggio dei viaggiatori, non inferiori a nove. Sono considerate locande gli esercizi che, pur fornendo alloggio, non abbiano tale requisito, semprechè siano in possesso della licenza di locanda dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana e sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto.

Art. 9.

La prima denuncia a' sensi del presente decreto sarà fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le norme relative alle denuncie, alla pubblicazione dei prezzi ed agli accertamenti delle infrazioni di cui al presente decreto, e tutte le altre occorrenti per l'attuazione del decreto stesso, saranno emanate con decreto Reale, a' termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 155.

Agevolazioni postali per il carteggio della lotteria pro Unione Italiana Ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Unione Italiana Ciechi, autorizzata con provvedimento di S. E. il Capo del Governo,

ad effettuare in Roma, il 4 agosto corrente anno, l'estrazione di una lotteria, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della lotteria stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della lotteria pro Unione Italiana Ciechi sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 54. - FERZI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 156.

Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale pro Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, autorizzato con provvedimento di S. E. il Capo del Governo ad effettuare in Roma, il 7 aprile corrente anno, l'estrazione di una lotteria, tramutata in tombola, chiede le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 53. — FERZI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 157.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 1932 con la Società anonima funivie del Sestrières per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea dal colle di Sestrières al monte Sises.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal Nostro decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;

Sentita la Reale commissione delle funicolari aeree e terrestri di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 gennaio 1932-X fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima funivie del Sestrières, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone dal colle di Sestrières al monte Sises.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 158.

Erezione in ente morale del « Fondo pensioni per i professori, impiegati e salariati dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto superiore di magistero Maria Immacolata ».

N. 158. R. decreto 4 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il « Fondo pensioni per i professori, impiegati e salariati dell'Università cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto superiore di magistero Maria Immacolata » viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 2 febbraio 1932, n. 159.

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto Fratelli Bona fu Benedetto » con sede in Capo di Ponte.

N. 159. R. decreto 2 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto Fratelli Bona fu Benedetto », con sede in Capo di Ponte (Brescia), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1932.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Goyaz (Bello Horizonte).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Goyaz alla dipendenza del Regio consolato in Bello Horizonte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: FANI.

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1932.
Riconoscimento del Fascio di Viciomaggio (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Viciomaggio (Arezzo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Viciomaggio (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932- Anno X
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 180. — GUALTIERI.

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Bologna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Bologna chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Bologna la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932- Anno X
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 179.

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1932.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione e di una clausola speciale presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore, nonchè di una clausola speciale a favore degli orfani;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, restando sostituite le corrispondenti 1 e 40 attualmente in vigore, e la seguente clausola speciale, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

a) Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa n. 40, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non, a tale epoca, l'assicurato;

c) Clausola relativa all'assicurazione a favore degli orfani, contro speciale soprapremio, dello stesso capitale assicurato pel caso di morte di uno dei coniugi.

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1932.

Nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento istituita con l'art. 1 del R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione ed il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1929, col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al citato R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762:

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della predetta Commissione amministrativa in conformità del secondo capoverso dell'art. 1 del Regio decreto-legge n. 1615;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Partito Nazionale Fascista e dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Decreta:

La Commissione amministrativa del fondo per gli uffici di collocamento è costituita come segue:

1° gr. uff. dott. Emanuele Filiberto Carnevali, direttore generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa;

2° comm. dott. Michele Giannattasio, direttore capo della divisione assistenza della stessa Direzione generale;

3° gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale del Ministero delle finanze, in rappresentanza del Ministero stesso;

4° on. avv. Gabriele Canelli, deputato al Parlamento, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

5° comm. dott. Modestino Edoardo Fumo, in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le funzioni di segretario sono affidate al cav. dott. Clemente Massini, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(2351)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1932.

Determinazione del valore medio della cellulosa pel 1° semestre 1932, agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di seta artificiale esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 2,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1932, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,90 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 138 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1932.

Ammissione dello spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione del carburante « Shell Dynamin », a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, contenente le norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 874, per quanto riguarda la destinazione di parte dell'alcool di 1ª categoria a carburante;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la preparazione e la vendita del carburante denominato « Shell Dynamin » costituito da una miscela di alcool assoluto, benzina, benzolo e oljo speciale lubrificante, il tutto colorato con violetto Sudan.

Art. 2.

L'alcool assoluto da impiegare in esenzione da imposta nella preparazione del suddetto carburante, sarà denaturato nei modi prescritti col decreto Ministeriale 9 aprile 1930, sotto l'osservanza delle norme dettate col decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938.

Art. 3.

Sul benzolo e sugli oli lubrificanti che entrano in miscela con la benzina per la preparazione del carburante in parola, sarà riscossa la tassa di vendita a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924.

Art. 4.

Il carburante denominato « Shell Dynamin » è esente dai vincoli della circolazione e del deposito stabiliti per gli spiriti adulterati.

Roma, addì 5 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1932.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e capitalizzazione presentata dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicuraizoni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anomina di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e capitalizzazione e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa e relative condizioni di polizza, presentate dalla Società anonima di assicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia » con sede in Roma:

a) tariffa di assicurazione e risparmio, a premio unico, per la corresponsione — in ogni caso al termine prestabilito — del capitale assicurato in caso di vita, ovvero, in caso di premorienza dell'assicurato, del maggiore capitale dovuto in caso di morte, capitalizzato fino al termine predetto;

b) opzione della tariffa mista con assicurazione di annualità a premio annuo.

Roma, addì 7 marzo 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(2337)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-87 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Leonardo fu Giuseppe e fu Medeot Maria, nato a Capriva di Cormons il 1° aprile 1870, e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Fiorina fu Giuseppe, nata a Capriva il 21 giugno 1870, moglie.

Marussig Guido, nato a Capriva l'11 novembre 1901, figlio;

Marussig Antonio, nato a Capriva il 12 febbraio 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(687)

N. 50-88 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Luigi fu Pierantonio e della Marangon Emilia, nato a Capriva di Cormons il 1° luglio 1900 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Adalgisa di Giovanni Zoff, nata a Capriva il 18 novembre 1904, moglie;

Marussig Ugo, nato a Capriva il 26 dicembre 1926, figlio;

Marussig Erminio, nato a Capriva il 21 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(688)

N. 50-89 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il sig. Marussig Giuseppe di Leonardo e di Maurensig Pierina, nato a Capriva di Cormons il 30 gennaio 1899 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Maria di Giovanni Malich, nata a Vertoiba il 3 agosto 1903, moglie;

Marussig Alice Pierina, nata a Capriva il 1° maggio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(689)

N. 50-90 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Antonio fu Giacomo e di Angela Toss, nato a Gradisca d'Isonzo il 29 luglio 1895 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Anna fu Antonio Bressan, nata a Gradisca il 7 aprile 1904, moglie.

Marussig Bruno, nato a Gradisca il 26 giugno 1922, figlio;

Marussig Amedeo, nato a Gradisca il 13 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(690)

N. 50-91 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig. Marussig Bernardina fu Francesco e di Fabris Luigia, vedova Concion, nata a Gradisca d'Isonso il 3 gennaio 1892 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(691)

N. 50-92 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Francesco fu Giacomo e di Toss Angela, nato a Gradisca d'Isonzo il 20 maggio 1897 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Teresa fu Antonio Bressan, nata a Gradisca il 15 ottobre 1900, moglie;

Marussig Iginio, nato a Gradisca il 25 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(692)

N. 50-94 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Marussig Pietro fu Francesco e di Fabris Luigia, nato a Gradisca d'Isonzo il 25 settembre 1901 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marussig Elvira fu Giovanni Mugherli, nata a Cormons il 28 gennaio 1906, moglie;

Marussig Luigia, nata a Gradisca il 20 giugno 1927, figlia;

Marussig Francesco, nato a Gradisca il 17 gennaio 1929, figlio;

Marussig vedova Luigia fu Valentino Fabris, nata a S. Giorgio il 15 agosto 1862, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(694)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, a nome di S. E. il Ministro per le corporazioni, ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 12 marzo 1932, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1932, n. 51, concernente la concessione alla « Società boracifera di Larderello » di un contributo annuo di L. 1.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46 ».

(2364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 60.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.25	Oro	371.91
Svizzera	374.90	Belgrado	—
Londra	70.30	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.795	Albania (Franco oro)	—
Spagna	147.75	Norvegia	3.83
Belgio	2.705	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.615	Svezia	3.89
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.37	Danimarca	3.88
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.325
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.90	Rendita 3 % lordo	46.20
New York	19.275	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	17.29	Obblig. Venezie 3,50 %	83.325

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1932-X (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . L.		5.626.352.935,16	+ 4
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . .	L. 1.414.119.926,61		— 65.329
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 304.370.912,84		+ 24
Cambiali su estero . . .	» 10.422.752,32		—
		1.728.913.591,77	— 65.305
Riserva totale . . . L.		7.355.266.526,93	— 65.301
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		299.611.012,40	+ 11.606
Portafoglio su piazze italiane . . . »		4.242.407.331,06	— 21.290
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		6.124.099,40	— 5.612
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.021.543.178,35		+ 37.657
Anticipazioni su sete e bozzoli	» 448.962,45		+ 110
		1.021.992.140,80	+ 37.767
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		1.369.590.894,37	+ 207
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 7.508.862,85		— 5.237
altri . . .	» 29.502.112,48		— 6.946
		37.010.975,33	— 12.183
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . »		172.682.484,46	+ 313
Istituto di liquidazioni . . . »		1.575.637.712,75	+ 10.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . .	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . .	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . .	» 89.295.073,77		—
Impiego fondo pensioni . . .	» 220.894.482,37		—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . .	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi . . .	» 738.624.571,50		+ 251.368
		1.481.206.898,69	+ 251.368
Spese . . . L.		23.209.007,24	+ 906
L.		19.927.444.959,48	
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		26.251.271.056,13	— 397.180
L.		46.178.716.015,61	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		389.480.269,11	— 515
TOTALE GENERALE . . . L.		46.568.196.284,72	

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 28 settembre 1931-IX).

Il governatore: AZZOLINI.

13459

D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

—

febbraio 1932 X)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febbraio 1932-X (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13.636.792.050 —	— 111.463
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		338.950.408,26	+ 10.946
Depositi in conto corrente . . . . »		1.564.991.723,30	+ 73.007
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . . L.		15.840.734.181,56	— 27.510
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		1.089.112.128,93	+ 73.013
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.026.959.474,34	+ 200.640
Istituto di liquidazioni - conto Titoli . . . . »		369.907.771,05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. Interno { conto corrente . »		53.709.526,6[illegible]	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. Interno { conto titoli. . . »		—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . L.	93.057.039,76		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	607.226.145,85		— 42.458
		746.283.185,61	— 42.458
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		90.428.321,31	+ 4.096
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		77.810.270,02	—
L.		19.927.444.959,48	
Depositanti . . . . »		26.251.271.056,13	— 397.180
L.		46.178.716.015,61	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		389.480.269,11	— 515
TOTALE GENERALE . . . L.		46.568.196.284,72	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46,43 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 41,26 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	24036 Littorio	Virgilio Giuseppe fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Conversano Giuseppina di Vincenzo, domic. in Andria (Bari) . . . . L.	60 —
»	167425	Bandelloni Margherita Venera, minore, sotto la tutela legale della madre Bandelloni Rina di Erminio, domic. in Roma . . »	1500 —
»	27303	Abramo Francesco fu Filadelfio, minore, sotto la patria potestà della madre Basile Giuseppa-Maria, vedova di Abramo Filadelfio, domic. in Lentini (Siracusa) . . . . . . »	195 —
»	458294	Corneli Rosa fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Solmi Ostenzia, domic. in Anticoli Corrado (Roma) . »	105 —
»	41680	Bellino Emanuela fu Agrippino, nubile, domic. in Catania . . »	150 —
»	21959 Littorio	Calvi Basilio fu Angelo Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Beltramelli Maria fu Giovanni, domic. in Lenna (Bergamo) . . . . »	380 —
»	10777 Polizza Combattenti	Rancati Giuseppe di Domenico, domic. in Milano . . . . »	20 —
»	98380	Sostero Carlo di Orazio, domic. in Vito d'Asio (Udine) - ipotecata »	275 —
3.50 % (1902)	7325	Chiesa Arcipretale di San Lorenzo in San Carlo di Imola (Bologna) . . . . »	28 —
Cons. 5 %	390602	Romano Giuseppa fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Prete Grantonia, vedova di Romano Francesco, domic. in Castelforte (Caserta) . . . . »	200 —
»	398545	Intestata come la precedente . . . . »	395 —
3.50 %	161486	Conti Rosa di Giovanni moglie di Rambaldi Antonio, domic. in Busca (Cuneo) - vincolata . . . . »	147 —
»	136885	Di Luggo Giulia di Nunzio, moglie di Aliberti Pasquale di Sabato, domic. in Napoli - vincolata . . . . »	273 —
Cons. 5 %	26074 Littorio	Vantaggiato Lucia fu Luigi, moglie di Palamà Felice fu Angelo, domic. in Sogliano Cavour (Lecce) - vincolata . . »	55 —
Cons. 5 % (1861)	314431 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Presidente della Deputazione Provinciale di Capitanata . . . . » per l'usufrutto: Buonpensiero Maria-Michela fu Antonio, minore, sotto la tutela di Giacinto Tozzi e cessando il suo godimento o per morte o per matrimonio a chi di dritto ai sensi dell'art. 28 della legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, domic. in Troia.	100 —

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(170)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 6089, di L. 16.771,25 in data 4 settembre 1927, con scadenza nell'esercizio 1927-1928, intestata al signor Agostini Luigi fu Pietro, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Il Direttore Generale.

(2360)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità, con la situazione al 1° gennaio corrente anno, dei personali dipendenti dal Ministero, e sono stati inseriti nel fascicolo n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero stesso in data 1° marzo corrente.

Roma, 10 marzo 1932 - Anno X

(2359)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE - ROMA

Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 %, obbligazioni 6 % di credito comunale serie speciale Città di Palermo ed obbligazioni serie speciale 7 %.

Si notifica che il 1° aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:

1° abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 ottobre 1931;

2° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 22ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:

N. 71 titoli da 1 obbligazione
» 23 » » 5 obbligazioni
» 72 » » 10 »

e così in totale n. 166 titoli rappresentanti n. 906 obbligazioni per un capitale nominale di L. 453.000;

3° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 18ª estrazione) da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:

N. 20 titoli da 1 obbligazione
» 58 » » 5 obbligazioni
» 197 » » 10 »

e così in totale n. 275 titoli rappresentanti n. 2280 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.140.000;

4° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 15ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 235 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2350 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.175.000;

5° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 14ª estrazione), da effettuarsi in base ad appositi piani di ammortamento e cioè: n. 158 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1580 obbligazioni per un capitale nominale di L. 790.000;

6° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 14 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 140 obbligazioni per un capitale nominale di L. 70.000;

7° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 8ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè:

N. 4 titoli da 1 obbligazione
» 3 » » 5 obbligazioni
» 247 » » 10 »

e così in totale n. 2489 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.244.500;

8° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 103 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1030 obbligazioni per un capitale nominale di L. 515.000;

9° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 5ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 106 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1060 obbligazioni per un capitale nominale di L. 530 000;

10° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 240 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2400 obbligazioni, per un capitale nominale di L 1.200.000;

11° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse dal 1° gennaio all'8 marzo 1932 (10ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 75 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 750 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 375.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

1° estrazione a sorte di n. 34 titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, rappresentanti n. 340 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 170.000 (2ª estrazione);

2° estrazione a sorte di n. 33 titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, rappresentanti n 330 obbligazioni per un capitale nominale di L. 165.000 (10ª estrazione);

3° estrazione a sorte di n. 31 titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155 000 (8ª estrazione),

4° estrazione a sorte di n 29 titoli da 10 obbligazioni della 4ª tranche, rappresentanti n. 290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 145.000 (6ª estrazione);

5° estrazione a sorte di n. 27 titoli da 10 obbligazioni della 5ª tranche, rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 35.000 (4ª estrazione);

6° estrazione a sorte di n. 51 titoli da 10 obbligazioni della 6ª tranche, rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255.000 (1ª e 2ª estrazione);

c) *In ordine alle obbligazioni della serie speciale* 7 %:

1° estrazione a sorte di n. 80 titoli da 100 obbligazioni di 1ª emissione, rappresentanti n 8000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 4.000.000 (1ª estrazione);

2° estrazione a sorte di n 21 titoli da 100 obbligazioni, di 2ª emissione, rappresentanti 2100 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.050.000 (1ª estrazione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il presidente: A. BENEDUCE.

(2361)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami per il concorso a 10 posti di cancelliere di 4ª classe di gruppo B, ed elenco degli ammessi.

Al concorso a 10 posti di cancelliere di 4ª classe (grado 10°, gruppo *B*) bandito con decreto 7 agosto 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1931, n. 191, sono ammessi i seguenti candidati: Adone Giulio, Barboni Goffredo, Cassata Vito, Centra

Luigi, Colucci Giuseppe, Cordero di Montezemolo Giulio, Cultrera Alessandro, Dimichino Domenico, De Juliis Giuseppe, Giardina Gaetano, Lamanna Giovanni, Maglitta Salvatore, Marchetti Adolfo, Morolli Luigi, Mura Niccolò, Ognissanti Giulio, Pantano Domenico, Peirano Carlo Saverio, Ragosta Salvatore, Salvati Settimio.

Gli esami avranno inizio il giorno 29 marzo corrente alle ore 12 precise presso il Regio Ministero degli affari esteri a Palazzo Chigi.

(2370)

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso bandito per posti di capo tecnico aggiunto carpentiere.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1931, n. 2133, con il quale venne indetto un concorso per esami a 4 posti di capo tecnico aggiunto carpentiere nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Considerato che nello stesso ruolo si è reso vacante un altro posto;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale 23 dicembre 1931, n. 2133, per capo tecnico aggiunto carpentiere nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche è elevato a cinque.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1932 - Anno X

p. Il Ministro: G. RUSSO.

(2362)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di storia civile ed economica e geografia generale ed economica nel Regio istituto commerciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1926, registro n. 11, Ministero economia nazionale, foglio 162, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Brindisi;

Vista la lettera 24 ottobre 1931-IX, n. 2756, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza a bandire il concorso per la cattedra di storia civile ed economica e geografia generale ed economica nel Regio istituto commerciale di Brindisi;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di storia civile ed economica e geografia generale ed economica nel Regio istituto commerciale di Brindisi

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° stato di famiglia;

8° diploma di laurea in lettere o diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o diploma di laurea in economia e diritto, conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

9° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 10 e 11. È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2341)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.